



Stabilità/2 -
Nuovo limite
per il contante a
3.000 mila euro.
Si applicherà anche
a locazioni e trasporto merci

De Angelis-Feriozzi a pag. 6

Dal 1° gennaio nuove parametri per pagamenti e transazioni. Fermo il limite per le p.a.

Tetto a 3 mila € per il contante

Pagina a cura

DI LUCIANO DE ANGELIS
E CHRISTINA FERIOZZI

Dal 1° gennaio 2016 il divieto di pagamenti e transazioni in contanti sale dai 1.000 ai 3.000 euro, mentre resta fermo il limite di 1.000 euro per le pubbliche amministrazioni. Il nuovo limite si applicherà anche in relazione ai pagamenti delle locazioni di unità abitative e nel trasporto merci. Sono alcune delle novità previste dalla legge di stabilità in merito ai pagamenti in contanti.

Gli effetti delle modifiche all'art. 49. Con le modifiche apportate all'art. 49 comma 1 del dlgs 231/07, il limite non raggiungibile per le transazioni in contanti (pagamento fatture, finanziamento fra soci e società, prelevamenti utili dei soci dalle società) regolate in unica soluzione, sale da 1.000 a 3.000 euro. Ne consegue che dal 1° gennaio tutte le operazioni fra privati (persone fisiche o persone giuridiche) regolate in contanti entro il limite di 2.999,99 euro saranno assolutamente lecite.

In merito al passato, tuttavia, in relazione alla circostanza che, sia le irregolarità sulle transazioni che le omesse comunicazioni, sono assoggettate a sanzioni amministrative e non penali (art. 58, commi 1 e 7-bis), in assenza di una disposizione normativa specifica deve ritenersi non applicabile il principio del favor rei, per pagamenti in contanti compresi fra i 1.000 e i 2.999,99 euro.

Il limite dei 3.000 euro varrà anche per le locazioni e trasporto merci. Le nuove disposizioni, peraltro, per espressa previsione normativa si applicano anche ai canoni di locazione di unità abitative e ai pagamenti dei corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento dei contratti di trasporto di merci su strada.

Riguardo al primo, ossia l'art. 1, comma 50, legge 27/12/2013 n. 147, ricordiamo che obbligava i pagamenti, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, quale ne fosse l'importo, in modalità che escludevano l'uso del contante assicurandone la tracciabilità.

Tale norma era peraltro stata resa sostanzialmente inefficace dalla nota del Mef, prot. 10492 del 5/2/14 con la quale si ritenevano «critiche» unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge (1.000 euro).

In merito al secondo, poi, l'art. 32-bis del dl 133/2014 (legge 164/2014) aveva stabilito il divieto, per tutti i soggetti della filiera dei trasporti, di pagare in contanti i corrispettivi di qualsiasi importo. Entrambi i settori saranno ora sottoposti alle ordinarie regole antiriciclaggio di cui all'art. 49 del dlgs 231/07.

Il nuovo limite dei 3.000 euro non avrà alcun impatto sugli assegni. Questi ultimi potranno essere emessi privi di clausola di intrasferibilità esclusivamente per importi inferiori ai 1.000 euro.

Per gli assegni bancari e postali, quindi, in relazione alla mancata modificazione del

comma 5 dell'art. 49 del dlgs 231/07, permarrà l'obbligo di indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità a partire dai 1.000 euro. Viene pertanto a essere scisso un limite, quello della trasferibilità dei contanti e della trasferibilità degli assegni, fino a oggi sempre univoco nella legislazione antiriciclaggio (si parte dai 20 milioni di lire della legge 197/91). In relazione ai forti rischi di attività illecite e di evasione resta inoltre a mille euro il limite dei trasferimenti di contanti per i money transfer.

Operatori del terzo settore che utilizzano la legge 398/91. Per una serie di operatori non profit (Associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni, tutte le associazioni senza scopo di lucro e pro loco, le società sportive dilettantistiche in qualunque forma costituite (art. 90 legge 289/2002), le associazioni bandistiche e i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni di musica e danza popolare (art. 2 comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003)), l'art. 1 comma 713 della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità per il 2015) ha portato a 1.000 il limite (non raggiungibile) delle operazioni eseguibili in contanti.

A partire da tale soglia vige l'obbligo di operare le transazioni finanziarie con modalità «tracciabili» (bonifico, assegni, pos ecc.).

Detto obbligo di tracciabilità era stato introdotto con il comma 5 dell'art. 25 della legge n. 133/1999 riguardo i pagamenti (inizialmente se d'importo superiore a 516,46



euro) a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e successivamente esteso, a seguito della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 102 del 19/11/2014 anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco (oltre che alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro).

In proposito, è interessante ricordare che in questi casi l'inosservanza della disposizione sulla tracciabilità comportava la decadenza dalle agevolazioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 ma anche l'applicazione di una sanzione pecuniaria (da 258,23 a 2.065,83 euro di cui all'art. 11 del dlgs 472/97).

Tale decadenza dalle agevolazioni, interessava, a seguito della citata risoluzione 102/E, non solo i soggetti che in concreto avevano esercitato l'opzione per il regime forfettario ma anche coloro che fossero destinatari della normativa (a prescindere, quindi, dall'effettiva opzione).

Ora, a seguito della riforma della legge di stabilità 2016, tuttavia, le transazioni da 1.000 euro fino a 3.000 euro (escluse) non comporteranno più l'applicazione delle sanzioni antiriciclaggio.

In merito a dette sanzioni, comunque va precisato che:

- l'art. 19 del dlgs 158/2015 (riforma sanzioni tributarie) ha abrogato la parte dell'art. 25 comma 5 legge 133/99 eliminando la decadenza dalla legge 398 in caso di omessa tracciabilità di importi superiori a € 1.000 da parte di associazioni sportive dilettantistiche e ssd, confermando l'applicazione delle sole sanzioni di cui all'art. 11 dlgs 471/97;

- l'art. 15 del dlgs 158/2015 al comma 1 lett. m) ha modificato il citato art. 11 punto. 1 portando l'importo delle sanzioni a € 250 (anziché 258) e a € 2000 (anziché 2065);

- l'art. 1 c. 68 della legge di stabilità 2016 anticipa la decorrenza degli effetti del titolo II dlgs 158/2015; quindi sia dell'art. 15 (modifica importi sanzioni) sia dell'art. 19 (eliminazione decadenza 398) al 1° gennaio 2016 anziché al 1° gennaio 2017.

Pertanto l'art. 11 dlgs 471/97 è in vigore nella «vecchia» versione sino al 31/12/2015 e nella «nuova» dall'1/1/2016 (secondo l'anticipo della decorrenza

della legge di stabilità di un anno) con previsione delle nuove sanzioni di € 250 e € 2.000.

—© Riproduzione riservata—

I limiti al contante in Europa

ITALIA	999,99 EURO → 2.999,99 EURO
BELGIO	3.000
FRANCIA	3.000 (da settembre 2015, limite è 1.000)
SPAGNA	2.500
GRECIA	1.500
BELGIO	3.000
PORTOGALLO	1.000
SLOVACCHIA	5.000 (commerciali) 15.000 (fra privati)
UNGHERIA	5.000 (commerciali) Nessun limite privati
BULGARIA	5.112
REP. CEGA	14.000
GERMANIA, AUSTRIA, CIPRO, ESTONIA, DANIMARCA, FINLANDIA, ISLANDA, LITUANIA, MALTA, REGNO UNITO, SLOVENIA, SVEZIA, OLANDA	NESSUN LIMITE

Obbligo di accettare le carte

Non solo le carte di debito ma anche quelle di credito devono essere ordinariamente accettate in pagamento da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali. L'obbligo tuttavia può essere non applicato nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono queste le indicazioni integrative al quarto comma dell'art. 15 del dl 179/2012, conv. con legge 221/2012. Resta tuttavia da chiarire quali possono essere le situazioni di impossibilità che giustificano tale disapplicazione della norma. Probabilmente si può pensare a situazioni di episodico non funzionamento della linea telefonica a cui siano collegati gli appositi apparecchi lettori di carte.

Inoltre, al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su dette carte di debito o di credito, in

particolare anche per importi contenuti, ossia anche di importi inferiori a 5 euro, entro il 1° febbraio prossimo, il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dello sviluppo economico e sentita la Banca d'Italia, dovrà emanare un decreto che assicuri la corretta e integrale applicazione del regolamento Ue n. 751 del 29/4/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Le previsioni del citato comma 4 dell'art. 15 del dl 179/12, infine, dovranno essere applicate anche ai dispositivi di cui alla lett. f) del comma 1, dell'art. 7 del codice della strada (dlgs 285/92). In pratica, anche nei cosiddetti «parchimetri», ossia gli apparecchi di controllo e pagamento della sosta delle auto, sarà sempre possibile pagare con carte di credito.